



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 54/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Referendario Andrea Costa, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37080** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XX (XX), nato a **XX**, il **XX** e residente in **XX**, via **XX**, rappresentato e difeso
dall'Avv. Francesco Del Prete, presso il cui studio in Manduria, via **XX**
Settembre, 72, è elettivamente domiciliato;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura regionale dell'Istituto, e presso di essa domiciliato in Bari
alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 13 marzo 2024 con l'assistenza del Segretario
dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Leone per l'I.N.P.S., nessuno comparso
per il ricorrente;

Visto il ricorso, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire tutti
gli arretrati di pensione, a far data dal 01 giugno 2016, data di transito nei ruoli
civili;

Richiamata l'ordinanza n.10/2023, con la quale è stato conferito incarico di
CTU, originariamente assegnato all'U.M.L. presso il Ministero della Salute,

	al dott. Castaldo;	
	Tenuto conto che con atto depositato in data 23 ottobre 2023 il difensore del	
	ricorrente ha comunicato la rinuncia agli atti del giudizio, segnalando che la	
	stessa è stata accettata da controparte e comunicata al CTU;	
	Rilevato che all’odierna udienza il difensore dell’I.N.P.S., nel prendere atto	
	della rinuncia, ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio;	
	Rilevato che la dichiarazione di “presa d’atto” da parte dell’I.N.P.S. deve	
	essere interpretata come sostanziale accettazione della rinuncia agli atti	
	formulata dal ricorrente (v., sul punto, Corte dei conti, III^ Sez. Giur. App.,	
	15 giugno 2021, n. 311);	
	Ritenuto pertanto di dover dichiarare l’estinzione del giudizio, previa revoca	
	dell’ordinanza sopra citata;	
	Visto l’art. 116, comma 7, c.g.c.;	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37080 , revoca l’ordinanza citata in premessa e dichiara l’estinzione del	
	giudizio.	
	Nulla sulle spese.	
	Così deciso, in Bari, all’udienza in data 13 marzo 2024.	
	Depositata il 15.03.2024	IL GIUDICE
	Il Funzionario	F.to digitalmente Andrea Costa
	F.to digitalmente Laura Guastamacchia	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196.	
	2	

[illegible]